

DALLA TOLLERANZA RELIGIOSA ALLA «LIBERTÀ DEL PENSARE».
LA RIFLESSIONE DELL'ABATE GIANSENISTA PIETRO TAMBURINI (1737-
1827), DOCENTE ALLA UNIVERSITÀ DI PAVIA

Alberto Carrera
Università degli Studi di Brescia
alberto.carrera@unibs.it

Abstract: Il saggio mira a delineare la riflessione condotta sul tema della tolleranza dall'abate giansenista Pietro Tamburini, docente di diritto naturale alla facoltà legale della università di Pavia. Dallo studio delle sue opere emerge una lettura bifocale: giurisdizionalista e giusnaturalistica.

In tale duplice prospettiva analizza il concetto di tolleranza ecclesiastica e civile in materia religiosa con particolare attenzione alla questione della sovranità e del diritto di punire per poi ricondurre il tema al rapporto tra proprietà personale, libertà del pensare e esercizio delle facoltà intellettuali.

Parole chiave: tolleranza; giurisdizionalismo; giusnaturalismo; proprietà personale; libertà del pensare.

Sommario: 1. Pietro Tamburini e la questione tolleranza. – 2. La riflessione giurisdizionalista. Tolleranza ecclesiastica e civile in materia religiosa. – 2.1. Riflessi sulla sovranità. – 3 La visuale giusnaturalista: la tolleranza tra proprietà personale e «libertà del pensare».

1. *Pietro Tamburini e la questione tolleranza.*

Nel policromo panorama culturale del Settecento europeo¹ si pone il tema estremamente delicato della tolleranza religiosa². È la fase delle patenti ed editti di tolleranza che i sovrani illuminati concedono nel quadro di una azione politica improntata ad un profondo riformismo. Nelle mani dei sovrani la tolleranza diviene strumento per la costruzione di una nuova immagine di Stato all'interno di un processo di uniformazione dei cittadini nello spazio politico statale.

¹ Per una ricostruzione del quadro storico- giuridico dell'Europa settecentesca risultano fondamentali A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, vol. II, Milano 2005 e G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna 1976. Per quanto attiene al complesso rapporto tra diritto e politica nell'Italia del secolo XVIII si veda R. Ajello, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli 1976. Ampia ricostruzione delle dottrine politiche dell'assolutismo è fornita da M. Bazzoli, *Il pensiero politico dell'assolutismo illuminato*, Firenze 1986. Basilare per ricostruire i legami tra assolutismo e riformismo il monumentale studio di F. Venturi, *Settecento riformatore*, Torino 1972- 1990. Con riferimento all'assolutismo asburgico si veda A. A. Cassi, *Il bravo funzionario asburgico tra Absolutismus e Aufklärung. La vita e l'opera di K. A. von Martini (1726- 1800)*, Milano 1999. Utili spunti sono inoltre forniti da M.R. Di Simone, *Aspetti della cultura giuridica austriaca nel Settecento*, Roma 1984. Con riguardo alla Lombardia austriaca risultano basilari le ricerche di M.G. Di Renzo Villata, *Droit et justice au XVIIIe siècle dans la Lombardie autrichienne*, in «Études sur le 18e siècle» 36 (2008): *Lombardie et Pays-Bas Autrichiens. Regards croisés sur les Habsbourg et leurs réformes au XVIIIe siècle*, pp. 125-148; Ead., *La 'métabolisation' du droit nouveau en Lombardie entre culture autrichienne et culture française (fin XVIIIe-début XIX siècle)*, in «Iuris scripta historica», *XXVII Modernisme tradition et acculturation juridique Acta Iovaniensia*, Brussels, 2011, pp. 181-205. In relazione invece alle riforme penalistiche nella Lombardia del XVIII secolo si veda L. Garlati, *Inseguendo la verità: processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano 1999.

² Sul concetto di tolleranza in Europa tra i secoli XVI e XVIII si veda H. Méchoulan et al. (eds.), *La formazione storica della alterità: studi di storia della tolleranza nell'età moderna offerti a Antonio Rotondò*, 3 voll., Firenze 2001. Ampie ricostruzioni sono inoltre offerte da M. L. Lanzillo, *Tolleranza*, Bologna 2001 e F. Lomonaco, *Tolleranza e libertà di coscienza. Filosofia, diritto e storia tra Leida e Napoli nel secolo XVIII*, Napoli 1999. Con specifico riguardo alla tolleranza religiosa cfr. M. Firpo, *Il problema della tolleranza religiosa nell'età moderna: dalla riforma protestante a Locke*, Torino 1983. Si veda anche M. Rosa (ed.), *Catolicesimo e lumi nel Settecento italiano*, Roma 1981.

Nella duplice e distinta accezione di civile ed ecclesiastica, la tolleranza religiosa si innesta su una nuova concezione di Stato e su una nuova configurazione del rapporto tra Stato e Chiesa. Insieme ai concetti di «religione naturale» e di «vera» religione, la tolleranza diviene il mezzo non solo teorico ma anche pratico di opposizione «contro l'oscurantismo, il fanatismo ed il dogmatismo delle religioni storiche»³. L'influsso illuminista⁴ è notevole.

Su queste basi si sviluppa la complessa corrente di pensiero denominata giansenismo⁵. Nell'Europa del Settecento il giansenismo si diffonde in maniera disomogenea trovando terreno fertile all'interno di quei territori in cui la politica sovrana aveva creato il substrato necessario per l'attecchimento delle istanze riformatrici. Una fortissima tensione verso il riformi-

³ M. L. Lanzillo, *Tolleranza* (rif. nota 2), p. 105.

⁴ In tale sede non si può dare conto del ricchissimo panorama storiografico che si è sviluppato al riguardo, ci si limita pertanto a segnalare alcuni tra i maggiori e più recenti apporti scientifici. Ad integrazione delle indicazioni fornite a nota 1 si segnala il recente studio di B. Sordi, *La progettazione della modernità: l'Illuminismo giuridico*, in *Enciclopedia Italiana*, Appendice VIII, *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (eds.), Roma 2012, pp. 199- 206. Con specifico riguardo alle influenze dell'illuminismo sul diritto privato si rinvia a R. Bonini, *Il diritto privato e le sue fonti dall'illuminismo giuridico alla fine del Regno napoleonico d'Italia: un'antologia di documenti*, Milano 2005. In riferimento all'illuminismo giuridico penale si segnala D. Ippolito (ed.), *La libertà attraverso il diritto: illuminismo giuridico e questione penale*, Napoli 2014.

⁵ Per una visuale ad ampio raggio circa il giansenismo italiano si rinvia allo studio di P. Stella, *Il giansenismo in Italia*, 3 voll., Roma 2006. Il complesso parallelismo tra giansenismo e riforme religiose è analizzato da M. Rosa, *Il giansenismo nell'Italia del Settecento: dalla riforma della Chiesa alla democrazia rivoluzionaria*, Roma 2014 ed Id., *Riformismo religioso e giansenismo in Italia alla fine del Settecento*, in *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo, Atti del convegno internazionale in occasione del 250° della nascita (Brescia, 25- 26 maggio 1989)*, P. Corsini e D. Montanari (eds.), Brescia 1993, pp. 1- 30. Con specifico riferimento al riformismo nella Lombardia austriaca si veda C. Capra, *Aspetti delle riforme ecclesiastiche nella Lombardia austriaca*, in *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo* (rif. supra), pp. 31- 42. Ampia disamina in tema di giansenismo è fornita da F. Ruffini, *Studi sul giansenismo*, Firenze 1974. L'affresco svolto da B. Matteucci, *Il Giansenismo*, Roma 1954 può essere studiato in parallelo a G. Solari, *Per la storia del giansenismo italiano*, «Rivista di filosofia», 39 (1948), pp. 43- 64. Si vedano inoltre E. Codignola, *Illuministi, giansenisti e giacobini nell'Italia del Settecento*, Firenze 1947 e C.A. Jemolo, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione*, Bari 1928.

smo ecclesiastico congiunta ad un ripensamento critico del ruolo della Chiesa cattolica costituiscono il punto di sintesi tra la dottrina giansenista e la politica riformista illuminista.

Se l'impostazione anticurialistica risente direttamente della influenza del giansenismo francese ed olandese, è la connotazione marcatamente politica il tratto caratterizzante il tardo giansenismo italiano, in particolare quello lombardo di impostazione statalista che, sviluppatosi intorno alla figura del sovrano Giuseppe II⁶, vede nella Università di Pavia il proprio centro di irradiazione⁷.

È in questa cornice che occorre calare l'ecclettica figura dell'abate giansenista Pietro Tamburini⁸ (Brescia 1737- Pavia 1827), «la figura di maggior rilievo, la testa forte, l'uomo di dottrina»⁹ del giansenismo italiano.

⁶ Dal nome del sovrano deriva il termine «giuseppinismo» espressione che connota la natura dei provvedimenti edittali dallo stesso emanati. Con riguardo alla politica della corona asburgica si rimanda a G. Klingenstein, *Riforma e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Tentativo di un'interpretazione*, in *La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo*, P. Schiera (ed.), Bologna 1981, pp. 93- 125. Per un'ampia visuale della figura di Giuseppe II si richiama D. Beales, *Joseph II: in the shadow of Maria Theresa, 1741- 1780*, Cambridge 1987. Circa significato del concetto di giuseppinismo si rinvia a C. Donati, *Dalla «regolata devozione» al «giuseppinismo» nell'Italia del Settecento*, in *Cattolicesimo e lumi* (rif. nota 2), pp. 77- 98. Risalenti ma basilari E. Garms- Cornides, *Giuseppinismo e riformismo cattolico, problemi sempre aperti nella storiografia austriaca*, in «Quaderni storici», 15 (1970), pp. 759- 772 e S.F. Romano, *Studi su Giuseppe II e il «Giuseppinismo»*, in «Rivista storica italiana», 69 (1957), pp. 110- 127.

⁷ Circa la penetrazione della dottrina giansenista nelle aule universitarie di Pavia si segnala S. Negruzzo (ed.), *Il giansenismo e l'Università di Pavia: studi in ricordo di Pietro Stella*, Milano 2012. Si vedano inoltre M. Bernuzzi, *Lo spazio universitario del giansenismo pavese*, in *Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo* (rif. nota 5), pp. 291- 305. Più risalenti F. Gatti, *Il periodo giansenista della facoltà teologica di Pavia (1773- 1797): ricerca storico-teologica*, Alba 1954; G. Mantese, *Rivoluzione francese e crisi del giansenismo italiano: da un carteggio inedito di Francesco Alpruni professore dell'Università di Pavia*, Pavia 1942. Si indicano inoltre E. Rota, *Il giansenismo dell'università pavese e la questione religiosa nella Repubblica Cisalpina*, in «Bollettino della società pavese di storia patria», 6 (1906), pp. 564- 608; Id., *Il giansenismo in Lombardia e i prodromi del Risorgimento italiano*, in *Raccolta di scritti storici in onore di G. Romano*, Pavia 1907, pp. 363- 629.

⁸ Per una più puntuale ricostruzione del profilo biografico dell'abate Tamburini si rinvia a A. Zambarbieri, *Pietro Tamburini*, in Aa. Vv., «... parlano un suon che attenta Europa ascolta». *Poeti, scienziati, cittadini nell'ateneo pavese tra riforme e rivoluzione*, Pavia 2000, pp. 371- 379; si vedano inoltre I. Garlaschi, *Vita cristiana e rigorismo morale. Studio*

Docente dapprima di teologia morale e di *Loci teologici* presso la facoltà teologica¹⁰ ed in seguito di *Filosofia morale con diritto naturale*¹¹ alla facoltà giuridica¹², Tamburini si dimostra studioso multiforme e poliedrico in grado di saldare su una matrice giansenista l'influenza giusnaturalista ed illuminista.

Nella sua copiosa produzione letteraria lo studio giuridico unisce la speculazione teologica, l'analisi politica e la critica morale: tutti aspetti che trapassano in maniera evidente nella riflessione condotta sul tema della tolleranza.

storico- teologico su *Pietro Tamburini (1737- 1837)*, Brescia 1984 e G. Mantese, *Pietro Tamburini e il giansenismo bresciano*, Brescia 1942. Sulla riflessione di Tamburini in tema di tolleranza religiosa cfr. S. Marino, *Pietro Tamburini e la tolleranza religiosa. Un contributo*, in «Synaxis», 2 (1984), pp. 575- 590.

⁹ C.A. Jemolo, *Il giansenismo in Italia prima della Rivoluzione* (rif. nota 5), p. 268.

¹⁰ Sulla storia della facoltà teologica dell'ateneo ticinese nella seconda metà del Settecento pare ancor oggi basilare lo studio di M. Bernuzzi, *La facoltà teologica dell'Università di Pavia nel periodo delle riforme (1767- 1797)*, Milano 1982.

¹¹ Con la riforma riguardante il piano d'istruzione generale del 1808 il corso viene rinominato «Diritto naturale e sociale», Decreto del 15 novembre 1808 in *Statuti e ordinamenti della Università di Pavia dall'anno 1361 all'anno 1859*, Pavia 1925.

¹² In relazione alla riforma universitaria della seconda metà del secolo XVIII si vedano G. Di Renzo Villata, *Tra Vienna, Milano e Pavia.: un piano per un'università «dall'antico lustro assai decaduta» (1753- 1773)*, in *Gli Statuti universitari. Tradizione dei testi e valenze politiche*, A. Romano (ed.), Bologna 2007, pp. 507- 546; Ead., *Diritto, didattica e riforme nella Pavia settecentesca tra tradizione manoscritta e testi a stampa*, in *Dalla pecia all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione lettura*, Bologna 2009, pp. 297- 329. Con specifico riferimento alla facoltà giuridica pavese si vedano G. Di Renzo Villata, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette ed Ottocento. Il caso della Lombardia*, Introduzione a *Formare il giurista. Esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 1- 105; E. D'Amico, *La facoltà giuridica pavese dalla riforma francese all'Unità*, in «Annali di Storia delle università italiane», 7 (2003), pp. 111- 126; L. Musselli, *La Facoltà di Giurisprudenza nell'Ottocento*, in *Storia di Pavia*, V, *L'età moderna e contemporanea*, Pavia 2000, pp. 445- 475; Id., *I docenti della Facoltà giuridica pavese tra Cattolicesimo e Liberalismo*, in «Annali di Storia Pavese», 22- 23 (1995), pp. 459 e ss.; Id., *Da Tamburini a Foscolo: la facoltà legale pavese tra didattica giuridica e suggestioni di cultura globale*, in «Annali di storia pavese», 20 (1991), pp. 91- 101; M.C. Zorzoli, *Le tesi legali all'Università di Pavia nell'età delle riforme, 1772- 1796*, Milano 1980. Utili spunti in A. Andreoni e P. Demuru, *La Facoltà politico legale dell'Università di Pavia nella restaurazione, 1815- 1848*, Bologna 1999.

Italian Review of Legal History, 2 (2017), n. 06, pag. 1-16.

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 227/2015

Contatti: via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano - segreteria@irlh.unimi.it

2. *La riflessione giurisdizionalista. Tolleranza ecclesiastica e civile in materia religiosa.*

Tamburini fornisce una lettura bifocale del concetto di tolleranza: da una parte, giurisdizionalista, dall'altra, giusnaturalista.

Sotto il versante giurisdizionalista risulta fondamentale porre attenzione ad un agile quanto denso trattato scritto dall'abate e pubblicato in Pavia nel 1783: il *De tolerantia ecclesiastica et civili*¹³.

Il trattato nasce in diretto parallelismo con la patente di tolleranza emanata da Giuseppe II nel 1781 nella quale si riconosce la religione cristiana come religione ufficiale dello Stato e si afferma espressamente la tolleranza della pratica pubblica di altri culti in essa elencati¹⁴.

Se l'intento -almeno iniziale- di Tamburini è elaborare una veste dottrinale delle scelte politiche della corona asburgica, l'obiettivo finale pare essere ben più ampio: fornire una puntigliosa disamina delle questioni giuridiche orbitanti intorno al tema della tolleranza.

L'aspetto logicamente preliminare concerne la sua definizione, nella ulteriore distinzione tra ecclesiastica e civile. La tolleranza è «un effetto [...] della volontà»¹⁵ e comporta necessariamente «un certo sforzo o ripugnanza» in colui che tollera. Così concepita si diversifica dalla semplice «permis-

¹³ L'edizione originale dell'opera è in latino, *Thaddaei S.R.I. comitis de Trautmansdorf De tolerantia ecclesiastica et civili. Ad Iosephum 2. Augustum*, Ticini 1783; per il presente studio è stata utilizzata la versione italiana: *Trattato sopra la tolleranza ecclesiastica, e civile del sig. Taddeo di Trautmansdorf [P. Tamburini]*, Modena 1785.

¹⁴ Ampia ricostruzione storica è offerta da L. Mezzadri e P. Vismara, *La Chiesa tra Rinascimento e illuminismo*, Roma 2006 e da P. Vismara, *Settecento religioso in Lombardia*, Milano 1994. Rilevanti riflessioni sulla patente di tolleranza nel quadro della politica asburgica e con particolare attenzione al tema della libertà religiosa vengono svolte da F. Ruffini, *La libertà religiosa: storia dell'idea*, Milano 1992. Con specifico riferimento alla applicazione della patente in esame si rinvia a D. Menozzi, *La patente di tolleranza in Italia, 1781-1790*, in «Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchivs», 35 (1982), pp. 57- 84; id., *Il dibattito sulla tolleranza nella chiesa italiana della seconda metà del Settecento*, in *La tolérance civile: colloque International organisé à l'Université de Mons du 2 au 4 septembre 1981 à l'occasion du deuxieme centenaire de l'edit de Joseph II*, R. Crahay (ed.), 1982, pp. 161- 174.

¹⁵ *Trattato sopra la tolleranza ecclesiastica, e civile del sig. Taddeo di Trautmansdorf [P. Tamburini]*, Modena 1785, p. 2.

sione»: si tollerano «le cose illecite» mentre si permettono «quelle che sono lecite».

Su queste premesse la riflessione si incammina lungo un'articolata lettura in termini marcatamente giurisdizionalisti del rapporto tra Stato e Chiesa e, più in generale, tra potestà civile e potestà ecclesiastica: un rapporto nel quale il raggiungimento e la tutela del bene dello Stato da parte della potestà civile risulta sovraordinato alla «umana ecclesiastica legislazione» e, al contempo, subordinato alla sola volontà del Sommo Legislatore (Dio).

Se, da una parte, la potestà civile ha il compito di indirizzare le azioni dei sudditi verso il bene dello Stato; dall'altra, il silenzio del legislatore in merito ad una determinata azione non significa tolleranza verso di essa. La tolleranza ha «le sue leggi, per le quali dichiarasi la volontà del Legislatore, e se ne misurano i confini»¹⁶.

Il raggiungimento della «felicità dello Stato» congiunto al dovere di obbedire alla volontà del Sovrano impone ai sudditi di sopportare ogni azione legalmente tollerata; tuttavia non bisogna ritenere che i «mali» oggetto di una «legge di Tolleranza» siano approvati dal Sovrano o dallo stesso rimessi, come «cose buone e indifferenti», all'arbitrio dei cittadini.

Su queste basi poggia la distinzione tra tolleranza ecclesiastica e tolleranza civile.

La tolleranza ecclesiastica si estende «su tutto ciò che [...] è proprio» della Chiesa cristiana e si sostanzia in specifiche azioni: la sopportazione di una «sentenza diversa», la non espulsione e la non privazione dei sacramenti per i soggetti erranti.

In tale prospettiva si pone un duplice problema nei riguardi della Chiesa: da un lato, la tolleranza verso i propri ribelli; dall'altro, la legittimità del diritto di ricorrere alla forza per contrastarli. Secondo Tamburini nulla è «più contrario all'indole» della Chiesa quanto il ritenere che essa possa punire i «ribelli coll'esilio, colle carceri, e con altre pene, non esclusa nemmeno la morte»¹⁷. Verso di essi la Chiesa può utilizzare gli strumenti della istruzione e dell'insegnamento della fede, quali unici mezzi idonei a vincere un errore che si connota come «errore dell'intelletto».

¹⁶ *Ivi*, p. 3.

¹⁷ *Ivi*, capo X, p. 120- 121.

Il ragionamento si spinge oltre. Se l'errore persiste tramutandosi in «vizio di una volontà sediziosa»¹⁸ e l'errante diviene un soggetto «inquieto, turbolento e perturbatore della società» si renderà allora legittimo il ricorso a pene di carattere temporale imposte non dalla potestà ecclesiastica bensì dalla potestà civile, l'unica giuridicamente legittimata ad esercitare per mezzo di pene temporali il proprio diritto di punire.

Il potere punitivo della Chiesa concerne solo ed esclusivamente la sfera spirituale. Affinché un ribelle della Chiesa sia soggetto a pene temporali occorre che la sua condotta assuma una rilevanza pubblica. Ne consegue che se l'eretico non arreca alcun pericolo alla stabilità e sicurezza pubblica una qualsivoglia pena temporale adottata nei suoi confronti si rivelerebbe del tutto inidonea, in quanto non in grado di «vincere un error d'intelletto»¹⁹.

2.1. Riflessi sulla sovranità.

Uno dei temi cardine della riflessione giurisdizionalista riguarda il concetto di «tolleranza civile» in materia religiosa²⁰, perno strutturale per lo studio del diritto dei sovrani «negli affari della Religione».

La questione «principalissima» è comprendere se il Principe, inteso «Capo della Società», in forza della sua potestà «debba scacciare, e distruggere i dissenzienti in fatto di religione», oppure, se dalla «natura della sovranità» debba nascere la tolleranza. La questione comporta un ulteriore problema: capire se il Principe in ragione del suo «impiego» debba «aver qualche parte sopra le cose sacre»²¹.

¹⁸ *Ivi*, capo XV, p. 198.

¹⁹ *Ivi*, capo XII, p. 162.

²⁰ Per una più ampia contestualizzazione sul tema dello *jus circa sacra* si vedano i fondamentali studi di G. Solari, *Il «jus circa sacra» nell'età e nella dottrina di Ugone Grozio e La politica religiosa di Spinoza e la sua dottrina del «jus sacrum»* in G. Solari, *Studi storici di filosofia del diritto*, Torino 1949, rispettivamente pp. 25- 71 e 73- 117.

²¹ Circa la contrapposizione tra Stato e Chiesa nella dinamica storico- giuridica dell'Europa moderna pare fondamentale la ricostruzione, intorno al concetto di sovranità, fornita da D. Quaglioni, *La sovranità*, Roma- Bari 2004. Essenziale al riguardo E. Cortese, *Sovranità* (storia), in *Enciclopedia del diritto*, vol. 43, Milano 1990, pp. 205- 224. Sotto una diversa prospettiva si veda l'analisi di M. Galizia, *La teoria della sovranità dal medioevo alla rivoluzione francese*, Milano 1951.

Secondo Tamburini, la questione del potere sovrano sulle «cose religiose» è congenita alla nascita della «pubblica Potestà» quale entità avente il compito di amministrare l'«intero Corpo Sociale» e di «dirigere al bene» le azioni dei singoli. Si delinea così il concetto di «Sommo Imperante o Sovrano», definito come la «Persona nella quale per volere del popolo è stata trasferita la cura della pubblica quiete e felicità»; ad essa spetta «il diritto, e l'amministrazione di tutte le cose che riguardano la pubblica tranquillità».

Risulta fondamentale quindi che tale autorità detenga il diritto di «far le leggi necessarie al pubblico bene» e, contestualmente, il diritto di punire coloro che turbano la sicurezza della società.

In questa prospettiva la religione assume un ruolo fondamentale ed in rapporto diretto con la sovranità. In ragione di tale rapporto non si potrebbe capire (se non a condizione di cadere in un «grandissimo assurdo») come il Sovrano non possa avere alcuna parte nel «governo della religione», mentre a lui spetta «la cura e l'amministrazione della pubblica quiete». Se si considera la religione «generalmente» e se si concepisce «il Sovrano solamente come Sovrano» si dovrà in lui riconoscere un «diritto sulla pubblica dottrina, sulle cerimonie e i riti»: solo al sovrano spetta il diritto di «fissare la religion pubblica». La «esterior disciplina» della religione risulta così soggetta alla sovranità.

Il «diritto de'Principi sulle cose Sacre in tutto ciò che possa riferirsi al bene della repubblica»²² non incontra alcuna deroga. Le stesse leggi della Chiesa relative alla «esterior disciplina» risultano subordinate al sovrano cui spetta «approvarle, confermarle, correggerle, o mutarle secondo l'esigenza del pubblico bene».

Tamburini svolge al riguardo un'ulteriore considerazione. I sovrani hanno diritto «sulle cose della Religione» non «in qualità di Tutori della Chiesa», bensì come «Tutori della Società». È la qualità di «Tutore della società» a costituire la base legittimante il diritto del sovrano ad «immischiarsi negli affari della Chiesa» per quanto attiene la sua «esterior disciplina». Solo i Principi «considerati come Cristiani» hanno «il diritto, o piuttosto il carico di proteggere la Chiesa» anche in qualità di «Tutore della Chiesa».

²²*Trattato sopra la tolleranza ecclesiastica, e civile del sig. Taddeo di Trautmansdorf [P. Tamburini], capo XIV, p. 192.*

Il sovrano garantisce la pubblica sicurezza, oggetto e fine del potere punitivo dallo stesso esercitato. Solo le azioni che «offendono la sicurezza comune» possono essere soggette a pena temporale: le pene «si misurano non secondo la morale viziosità delle azioni, ma secondo l'offesa che per esse si fa alla sicurezza pubblica».

L'osservazione ha un importante riflesso sul tema della tolleranza e sull'esercizio del diritto di punire da parte del sovrano. Come evidenziato in tema di tolleranza ecclesiastica, le «interne modificazioni dell'animo» e gli «errori dell'intelletto» non possono essere giuridicamente puniti «quando non offendono i diritti dell'uomo, e conseguentemente nemmeno la pubblica sicurezza». Se l'errore contrasta i diritti del sovrano o calpesta la «santità delle leggi» allora la sua propagazione sarà «vietata per lo stesso diritto sociale, e soggetta alle pene».

L'«errore intorno alla fede» diviene «delitto civile» solo nel momento in cui l'errante sia un «uomo inquieto, persecutore, e perturbatore della società e della religion dominante». Pertanto, chi è tenuto a tutelare la «pubblica sicurezza» deve poter reprimere l'«eretico inquieto» al fine di evitare «i tumulti, e le turbolenze».

Tamburini afferma in maniera perentoria: «la Religione è una cosa libera, né per alcun titolo può violentarsi»²³. Il sovrano che infierisce contro un «eretico pacifico» per mezzo di proprie leggi commette una ingiustizia poiché i limiti del suo potere non gli permettono di «fare violenza all'intelletto», ma di punire soltanto quelle azioni che costituiscano un pregiudizio «alla civile tranquillità, ed all'ordine politico». In caso contrario commetterebbe un abuso del suo potere. Tuttavia l'eresia e l'errore rappresentano una grave minaccia per la «salute delle anime» ed assumono pieno rilievo in «un altro ordine», quello religioso.

Il discorso trasla quindi sul piano della tolleranza civile e sul rischio di sedizioni determinato dalla «diversità delle Religioni» all'interno dello Stato. Il nodo centrale è capire il modo in cui il sovrano, nei confini del proprio potere secolare, possa garantire «l'unità della dottrina in fatto di religione». L'abate domanda: «per conservare l'unità nella dottrina converrà forse che il Sovrano abusi de'suoi diritti, e che contro l'equità faccia violenza à discordanti?».

²³ *Ivi*, capo XV, p. 198.

L'obiettivo di mantenere l'unità della religione all'interno dello Stato sembra perseguibile solo attraverso l'impiego di mezzi conformi allo spirito della religione e non per il tramite della «oppressione de'diritti della natural libertà». Il pericolo non sarebbe costituito dalla «diversità de'dommi» quanto piuttosto dallo «spirito d'intolleranza» che condurrebbe a ritenere «lecito combattere per la verità sino all'eccidio dell'eretico»²⁴. Si tratta di una «barbara opinione» che individua nella oppressione dell'eretico lo strumento idoneo a fare in modo che la «diversità de'sentimenti» in materia religiosa non rappresenti una minaccia per la «tranquillità pubblica». Il sovrano è obbligato a combinare il bene dello Stato con il bene della religione, è tenuto a «moderare la Tolleranza», così da non offendere la «naturale libertà dell'uomo, o i diritti della giustizia».

3. *La visuale giusnaturalista: la tolleranza tra proprietà personale e «libertà del pensare».*

Il denso trattato sulla tolleranza produce un acceso seguito polemico che vede nell'abate Luigi Cuccagni²⁵ uno dei più accesi esponenti. Questi scrive nel 1785 un'opera intitolata *De mutuis Ecclesiae et imperii officiis*²⁶ nella quale critica due aspetti centrali della trattazione del Tamburini: il «potere ispettivo del Principe sugli aspetti esteriori della religione» e il «potere coattivo (al quale Tamburini era contrario) della Chiesa»²⁷.

La controreazione dell'abate bresciano non tarda ad arrivare e nel 1786 pubblica le *Riflessioni del Teologo Piacentino sul libro dell'ab. Cuccagni De mutuis Ecclesiae et imperii Officiis* nel quale ribatte punto per punto il pensiero esposto da Cuccagni²⁸.

²⁴ *Ivi*, p. 205.

²⁵ Ampio approfondimento sulla figura di Luigi Cuccagni è offerto da G. Pignatelli, *Cuccagni Luigi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 31 (1985), pp. 285- 292.

²⁶ Aloysii Cuccagni, *De mutuis ecclesiae et imperii officiis erga religionem et publicam tranquillitatem tractatus ubi expenduntur, & refutantur principia, quibus nititur Opus de tolerantia ecclesiastica & civili Ticini editum an. 1783*, Romae 1785.

²⁷ M. Comini, *Pietro Tamburini (1737- 1827). Un giansenista lombardo tra riforma e rivoluzione*, s.l. 1992, pp. 40- 41.

²⁸ Si veda al riguardo A. Minciotti, *La polemica di Luigi Cuccagni con Pietro Tamburini*, Città di Castello 1962. Ulteriori spunti sono offerti da B. Bocchini Camaiani, *Gli «Annali ec-*

Alcuni anni dopo in un contesto politico- istituzionale radicalmente diverso rispetto a quello che aveva fatto da sfondo al *De tolerantia* Tamburini torna sull'argomento, ma da una prospettiva di analisi profondamente diversa: l'approccio giusnaturalista²⁹. Alla base di tale slittamento prospettico si pone, oltre al decisivo evento della Rivoluzione francese, il passaggio dell'abate dalla facoltà teologica alla facoltà legale per ricoprire l'insegnamento di diritto naturale.

Le *Lezioni*³⁰ del corso vengono date alle stampe così come poco dopo viene pubblicato il trattato *Elementa juris naturae*³¹.

Benché molto affini per soluzioni e posizioni assunte, i due scritti presentano una fondamentale differenza tipologica. Mentre le *Lezioni* sono direttamente rivolte agli studenti e mantengono uno stile espositivo discorsivo che, comunque, non intacca la profondità e la finezza argomentativa,

clesiastici» e Pietro Tamburini, in Pietro Tamburini e il giansenismo lombardo (rif. nota 5), pp. 307- 330.

²⁹ Per una messa a fuoco delle dottrine di diritto naturale nella cultura giuridica europea di età moderna si rinvia a A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto* (rif. nota 1), A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa, I Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1982 e G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna* (rif. nota 1). Fondamentale per lo studio del giusnaturalismo moderno G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto*, vol. II, *L'età moderna*, Roma [etc.] 2001. Per scoprire le radici che alimentano il pensiero giuridico di età moderna si richiama I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine: fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002 da porre in parallelo con l'ormai classico studio di M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1986. Circa il contatto tra giusnaturalismo e illuminismo si segnala T. Hochstrasser e P. Schroder (eds.), *Early modern natural law theories: context and strategies in the early enlightenment*, Dordrecht 2003. Più risalenti ma ancora oggi imprescindibili N. Bobbio, *Giusnaturalismo e positivismo giuridico*, Milano 1984 ed A. Passerin D'Entrèves, *La dottrina del diritto naturale*, Milano 1980.

³⁰ Di seguito si indicano i sette tomi in cui si articolano le lezioni: *Introduzione allo studio della Filosofia morale col Prospetto di un corso della medesima dei diritti dell'Uomo e delle Società. Tomo I*, Pavia 1803; *Continuazione del Prospetto di un corso di Filosofia Morale e dei diritti dell'uomo e delle Società. Tomo II*, Pavia 1804; *Lezioni di Filosofia morale. Tomo III*, Pavia 1804; *Lezioni di Filosofia morale e di naturale diritto. Tomo IV*, Pavia 1806; *Tomo V*, Pavia 1806; *Tomo VI*, Pavia 1808; *Continuazione delle lezioni di Filosofia morale e di naturale e sociale diritto. Tomo VII e ultimo*, Pavia 1812.

³¹ P. Tamburini, *Elementa juris naturae quae ab eo in eodem Athaeneo exponuntur ac declarantur cum prospectu universae jurisprudentiae*, vol. I, Mediolani 1815, vol. II, Ticini 1816.

l'opera *Elementa juris naturae* perde la connotazione di testo didattico a favore di una trattazione concisa e diretta.

La nuova prospettiva -non priva di contatti con la lettura giurisdizionalista- testimonia una espansione del concetto di tolleranza ormai scorporata dall'aspetto prettamente religioso e ricondotta alla «libertà del pensare». La tolleranza si rapporta al binomio libertà- proprietà: libertà di pensiero e proprietà sui «prodotti» delle «facoltà intellettuali». Dalla tolleranza religiosa si passa gradualmente alla tolleranza delle idee, siano esse politiche, filosofiche o anche religiose.

All'interno delle *Lezioni* Tamburini richiama il tema della tolleranza nella parte dedicata ad uno specifico diritto naturale ed inalienabile dell'uomo: il diritto di proprietà³² personale sui propri «pensieri, facoltà intellettuali, opinioni e volizioni». Si tratta del diritto che l'uomo esercita sulla «parte migliore» di sé, in relazione alla quale ogni uomo è «padrone di disporre»³³ in modo pieno ed esclusivo. La pretesa di intaccare, violare o circoscrivere tale proprietà costituirebbe un'azione tirannica ed insensata; allo stesso modo, si rivelerebbe del tutto inutile il ricorso alla «forza».

Le «produzioni» del proprio pensiero rientrano nell'inalienabile diritto di proprietà personale di ogni singolo uomo e l'esercizio di tale diritto -come

³² Il tema della proprietà, in particolare del diritto di proprietà, nella duplice dimensione della proprietà personale e reale costituisce un fulcro centrale del pensiero giuridico di età moderna. Per orientarsi si veda *Itinerari moderni della proprietà*, «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno», voll. 5-6 (1976- 1977). Si richiamano altresì alcuni studi focali condotti da P. Grossi, *Proprietà e contratto*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, M. Fioravanti (ed.), Roma- Bari, 2002, pp. 128-138; Id., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992; Id., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 505- 555; Id., *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 37 (1988), pp. 226- 254; Id., *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, in *La proprietà e le proprietà (Atti del Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Pontignano, 30 settembre - 3 ottobre 1985)*, Milano 1988, pp. 205- 272. Si veda inoltre R. Bonini, *La proprietà, il terribile diritto: eguaglianza degli uomini e distribuzione dei beni nel Settecento illuminista*, Padova 1994.

³³ P. Tamburini, *Lezioni di Filosofia morale e di naturale diritto*, tomo IV, Lezione XVI, p. 84; cfr. Id., *Elementa Juris Naturae*, vol. I, 1815, Pars I *De dominio personali*, Caput II *De jure, quod habet homo in partem sui nobiliores*, Articulus I *De naturali libertate opinandi*, nn. 1- 16, pp. 71- 80.

di ogni altro diritto naturale- incontra nella morale la sua misura e regola³⁴. Il diritto naturale soggettivo alla proprietà incontra e conosce i suoi limiti nella morale, la quale rappresenta dunque il diritto naturale oggettivo valido per tutti. Il diritto naturale di proprietà personale si estende a tutte le forme di produzione intellettuale, elaborazione prodromica al concetto di “diritto d’autore”³⁵.

Tale lettura assume piena rilevanza anche in riferimento alle «convinzioni religiose» e si rapporta alla ulteriore circostanza per la quale ogni soggetto tenderebbe a ritenere le proprie opinioni delle «verità» intangibili, fondamentali al conseguimento del proprio benessere personale ed, in quanto tali, legittimanti addirittura un diritto a «perseguire» chi non concorda con quelle opinioni.

È in questo passaggio così articolato e delicato che viene richiamato e criticato con veemenza il «barbaro dogma della intolleranza»³⁶. Tamburini ne sottolinea l’assurdità concettuale in quanto poggiato su una «condizione impossibile»: la convergenza ad una stessa «maniera di pensare», ipotesi di per sé contraria alla stessa natura umana.

Il diritto a perseguire è un diritto «inumano, ingiusto e contrario all’umanità, al buon ordine». L’opinione religiosa, così come ogni altra produzione intellettuale, si colloca all’interno della inviolabile sfera della co-

³⁴ Importante contributo circa lo studio del rapporto tra morale e diritto nella riflessione *de iure naturae* del Tamburini è offerto da E. Verzella, *Alla base della formazione giuridica: morale e diritti dell’Uomo all’Università di Pavia nelle Lezioni di Pietro Tamburini*, in *Dalla pecia all’e-book* (rif. nota 12). Interessante studio circa la teoria dei diritti dell’uomo nella riflessione dell’abate bresciano è offerto da G. Ruggieri, *Attorno ai diritti dell’uomo: teologia e/o politica?*, in *Cultura, Religione e Politica nell’età di Angelo Maria Querini*, G. Benzioni e M. Pegrari (eds.), Brescia 1982, pp. 623- 633.

³⁵ Circa le radici giusnaturalistiche del diritto d’autore si rinvia a L. Moscati, *Tra “copyright” e “droit d’auteur”. Origine e sviluppo della proprietà intellettuale in Europa*, Napoli 2012; Ead., *Alle radici del droit d’auteur*, in *Studi di Storia del diritto*, F. Liotta (ed.), Bologna 2007, pp. 262-341. Si veda inoltre il saggio di E. Fusar Poli, *Forme giuridiche dell’immateriale. Creazioni dell’intelletto e vis poetica del diritto*, in *Il diritto come forza, la forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, A. Sciumè (ed.), Torino 2012, pp. 111- 150.

³⁶ P. Tamburini, *Lezioni di Filosofia morale e di naturale diritto*, tomo IV, Lezione XVI, p. 89.

scienza umana. Tale interiorità necessita e al contempo stimola sentimenti di indulgenza e di tolleranza reciproca tra gli uomini.

Questa lettura presta tuttavia il fianco a due ordini di critiche di cui è conscio lo stesso abate: in primo luogo, il fatto di non tener in debita considerazione la pericolosità delle singole opinioni (e la conseguente necessità di difendere la collettività dalla loro diffusione); in secondo luogo, il rischio di tollerare dietro il combinato concetto di libertà del pensare e libertà di coscienza forme di ateismo (ritenuto portatore di una pericolosità intrinseca che prescinde da specifiche forme di esteriorizzazione).

L'abate risponde richiamando il diritto- dovere di ispezione del sovrano «sulle cose della religione» (in particolare quelle attinenti alla «esteriore polizia» della religione) e il suo potere punitivo- sanzionatorio verso quelle «opinioni pericolose» (ivi comprese quelle religiose) che esteriorizzandosi colpiscono la «buona morale» e la «pubblica sicurezza».

Attraverso queste argomentazioni, la tolleranza viene ricondotta al diritto naturale intangibile e inalienabile della «proprietà del pensare». Ogni singolo individuo è quindi proprietario «assoluto, indipendente e unicamente responsabile»³⁷ dei prodotti del proprio pensiero, è legittimato a difenderli ma è anche tenuto a rispettare e tollerare le «produzioni» degli altri. Saldandosi alla libertà del pensare il diritto- dovere alla tolleranza acquisisce il carattere della reciprocità.

Tamburini si spinge oltre e svolge alcune ulteriori riflessioni in tema di tolleranza sulla base del rapporto tra il diritto naturale di proprietà personale ed il concetto di libertà di pensiero, in particolar modo legate alla esteriorizzazione dello stesso³⁸.

La manifestazione del proprio pensiero rientra nelle dinamiche della comunicazione tra gli uomini, intesa come veicolo di trasmissione di cultura e di progresso nel corso della storia. Occorrerà quindi comprendere, in questa specifica visuale, quale rapporto debba intercorrere tra la tutela della libertà del pensare e le misure limitative- coercitive apportate dalla

³⁷ *Ivi*, p. 102.

³⁸ P. Tamburini, *Lezioni di Filosofia morale e di naturale diritto*, tomo IV, Lezione XVII, p. 105; cfr. Id., *Elementa Juris Naturae*, vol. I, 1815, Pars I *De dominio personali*, Caput II *De jure, quod habet homo in partem sui nobiliores*, Articulus II *De jure, quod homines habent sibi mutuo communicandi internas animi cogitationes*, nn. 1- 15, pp. 80- 89.

società politica a garanzia del pubblico bene. Questione tanto più delicata in riferimento alle «dispute sulle materie religiose» per due ordini di motivi: da una parte, il pericolo di turbolenze sociali; dall'altra, il rischio del fanatismo.

In conclusione, nella riflessione del Tamburini il concetto di tolleranza nel passaggio dalla prospettiva giurisdizionalista a quella giusnaturalistica pare soggetto ad una lenta ma evidente metamorfosi. Sotto il primo profilo, la tolleranza (primariamente intesa come tolleranza religiosa) viene distinta in civile ed ecclesiastica e ricondotta in una complessa dinamica dei rapporti tra Stato e Chiesa ed, ancor più ampiamente, tra politica e religione. Nel secondo profilo, la tolleranza si combina con il concetto di libertà di pensiero e giunge a configurarsi come corollario dell'esercizio del diritto naturale di ciascun uomo alla proprietà personale sui prodotti delle proprie facoltà intellettuali.

Il pensiero di Tamburini disegna dunque uno scenario in cui tolleranza e libertà tracciano due linee parallele che indirizzano lo sguardo dello studioso su un preciso -e forse solo apparente- punto di contatto nell'orizzonte prospettico: la libertà religiosa.